

Edizione di giovedì 27 marzo 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[**Finte associazioni: la sostanza prevale**](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

IVA

[**Domande di iscrizione all'archivio Vies anche on line**](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[**Accertamenti immobiliari: valori OMI non applicabili all'immobile in costruzione**](#)

di Massimo Conigliaro

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**La qualità delle spese conta per stabilire la soggettività Irap**](#)

di Federica Furlani

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**Lampo di luce per l'IRAP in concordato. Risposta dell'Agenzia del 15 gennaio scorso**](#)

[**all'interpello 954-688 del 2013**](#)

di Claudio Ceradini

BUSINESS ENGLISH

[**VAT, Income Tax, Property Tax, Sales Tax: come tradurre in inglese le tasse più diffuse?**](#)

di Stefano Maffei

ENTI NON COMMERCIALI

Finte associazioni: la sostanza prevale

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Continuano ad arrivare non solo dalle Commissioni Tributarie ma anche dai Tribunali amministrativi pronunce fondate sul principio della **necessaria prevalenza della sostanza sulla forma in relazione ad accertamenti e verifiche svolte nei confronti di associazioni e circoli privati.**

Di questo tenore è, infatti, la pronuncia del [**Tar per L'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, del 2/12/2013**](#) in virtù della quale **se sussiste l'immediata possibilità nei locali di un'associazione culturale di consumo di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il circolo non può più ritenersi luogo di privata riunione**, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio.

Il giudizio aveva avuto origine dal ricorso presentato da un circolo affiliato ad una associazione di promozione sociale a carattere nazionale avverso il provvedimento comunale con cui **era stata disposta la sospensione e la conseguente chiusura dell'attività** a seguito degli esiti di un'ispezione della polizia municipale.

In quella circostanza i pubblici ufficiali avevano accertato che **chiunque accedeva al locale gestito dalla associazione, veniva contestualmente iscritto alla stessa previo pagamento di una quota associativa** e poteva tranquillamente beneficiare dei servizi di somministrazione di bevande alcoliche oltre che assistere allo spettacolo di musica in essere.

In virtù di ciò, il dirigente aveva ritenuto che essendo **nei fatti l'accesso al locale consentito a chiunque** ed essendo imposto comunque il pagamento di un biglietto per lo spettacolo, l'attività del circolo si sostanziasse in quella di un **pubblico esercizio e necessitasse pertanto della specifica autorizzazione** mancante nel caso di specie, pertanto, disponeva la sospensione e la chiusura dell'attività.

Il circolo decideva di impugnare il provvedimento principalmente fondando la propria difesa sulla circostanza che l'attività veniva svolta soltanto in favore degli associati e dei tesserati, a nulla rilevando, invece, il fatto che l'iscrizione avvenisse contestualmente all'ingresso, in ragione di ciò la pretesa autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe stata necessaria e doveva quindi essere censurato il provvedimento opposto.

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver richiesto delle integrazioni istruttorie documentali relative al libro soci, ai verbali del consiglio direttivo di ratifica delle ammissioni a socio svolte contestualmente all'ingresso nei locali dell'associazione, decide affermando che l'oggetto della controversia può essere ricondotto ad un'unica questione: **se la contestualità o la prossimità temporale tra l'iscrizione all'associazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenga all'attività del circolo la natura di attività istituzionale di libera associazione o configuri, piuttosto, attività di pubblico esercizio.**

Osserva il Collegio che “*risulta palese che il tesseramento effettuato contestualmente all'ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l'accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all'immediata fruizione dei servizi riservati ai soci. Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell'ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio*”.

Questa sentenza si unisce alla numerosa schiera di pronunce attraverso cui gli organi giudicanti stanno smascherando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il modus operandi illegittimo attraverso cui finte realtà associative celano, **dietro il puntiglioso rispetto di tutti i requisiti e gli adempimenti di carattere formale** richiesti dalle norme per potersi qualificare e godere dei regimi di favore riconosciuti ai sodalizi privati, delle vere e proprie attività ed esercizi che rendono servizi di vario genere in favore del pubblico indiscriminato.

Non sfugge più alle Corti **la necessità di vagliare il dato sostanziale dopo avere verificato la sussistenza di quello formale**, alla ricerca di **quell'affectio societatis** che non può non essere il nucleo fondante e sempre vivo di qualunque sodalizio privato rappresentandone la primaria ragione di tutela e di vantaggio accordato dalle norme, e che, se realmente esistente, è agilmente verificabile e dimostrabile non solo in sede ispettiva ma anche di fronte all'organo giudicante.

IVA

Domande di iscrizione all'archivio Vies anche on line

di Marco Peirolo

Da ieri, 26 marzo 2014, le domande di iscrizione all'archivio VIES possono essere presentate anche per via telematica da parte dei soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel.

L'Agenzia delle Entrate, con un [comunicato stampa](#), ha infatti reso nota l'avvenuta attivazione di un apposito **servizio on line** che consente di compilare e trasmettere l'istanza di inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie senza la necessità di "scaricare" alcun software. La trasmissione telematica può essere effettuata **soltanto in modalità diretta**.

In base alle indicazioni contenute nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 1° agosto 2011](#), i soggetti già titolari di partita IVA, non inclusi nel VIES, devono manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza, che può essere redatta secondo lo **schema** allegato alla richiamata circolare, e che:

- può essere presentata ad un **qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, ovvero alla **struttura della Direzione Regionale competente** per il controllo, per i soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro, così come individuati dal provvedimento 6 aprile 2009, n. 54291 e dal provvedimento 30 dicembre 2010, n. 189362;
- deve essere presentata al **Centro Operativo di Pescara**, per i **soggetti non residenti** che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Riguardo alle **modalità di presentazione, fino al 25 marzo 2014**, l'istanza di iscrizione al VIES doveva essere presentata:

- **direttamente**, oppure
- a mezzo del servizio postale mediante **raccomandata**, oppure
- tramite posta elettronica certificata (**PEC**).

Con riferimento a quest'ultima modalità, è stato chiarito che sono ritenute validamente presentate le istanze indicate a messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal

contribuente, nonché quelle allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia per immagine dell'istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto istante.

Inoltre, alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, la cui mancanza rende **irricevibile** l'istanza. Allo stesso modo sono da considerare **irricevibili** le istanze presentate per il tramite di un soggetto delegato, se non accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del delegante.

La mancata allegazione del documento è **sempre sanabile** dal contribuente, ma è evidente che i termini collegati alla ricezione dell'istanza non possono che decorrere dalla data di integrazione della stessa con la copia fotostatica del documento di identificazione del dichiarante o, nel caso, del delegante (circolare n. 39/E/2011, § 4).

È noto, infatti, che **nei 30 giorni successivi** alla data di ricezione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate effettua le analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nell'archivio VIES e che, se emergono elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso termine l'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini IVA emana un **provvedimento di diniego** dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Diversamente, trascorso il suddetto periodo temporale, il soggetto istante viene incluso nell'archivio, acquisendo la **soggettività (attiva e passiva)** a porre in essere le operazioni intracomunitarie, soggette a IVA nel Paese del cessionario (per le cessioni di beni) o in quello del committente (per le prestazioni di servizi "generiche").

Per i soggetti inclusi nel VIES, tuttavia, vengono effettuati **controlli più approfonditi entro 6 mesi** dalla ricezione dell'istanza, che possono determinare **l'esclusione dall'archivio** con apposito provvedimento di revoca.

I provvedimenti di diniego e revoca sono **impugnabili** innanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data di notificazione al contribuente. Resta comunque possibile promuovere un riesame del provvedimento di diniego o di revoca presentando istanza di annullamento in **autotutela** alla struttura dell'Agenzia che ha emanato l'atto (circolare n. 39/E/2011, § 6).

ACCERTAMENTO

Accertamenti immobiliari: valori OMI non applicabili all'immobile in costruzione

di Massimo Conigliaro

I valori OMI costituiscono, di per sé, un dato di **mero riferimento** per gli accertamenti immobiliari e diventano **inapplicabili** qualora al momento della vendita il bene sia ancora in fase di arretrata realizzazione. È il principio stabilito dalla [Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sezione III, con la sentenza n. 87 del 10 dicembre 2013.](#)

Nel caso trattato dai giudici liguri, l'Agenzia delle Entrate contestava il maggior valore di alcune **vendite di appartamenti** ad una società immobiliare ed ai soci della stessa, deducendo che vi fosse un **sovraprezzo** e che le somme relative fossero state incassate da questi ultimi, trattandosi di società a ristretta base familiare (formata da due coniugi). L'amministrazione finanziaria assumeva altresì che vi fosse un **rilevante scostamento** fra il prezzo dichiarato in atto e il valore degli immobili determinato in base ai valori dell'osservatorio del mercato immobiliare. Accertava conseguentemente un maggior reddito anche nei confronti dei soci ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006, esercizio nel quale erano stati stipulati i **rogiti notarili**.

Proponevano ricorso in commissione tributaria provinciale sia la società che i soci, sostenendo che il valore indicato in atto fosse quello effettivo, perché gli **immobili** erano ancora in gran parte **da ristrutturare** e quindi non potevano essere considerati al valore normale di mercato secondo i coefficienti OMI. Affermavano altresì di aver dato **prova piena** di tale fatto con una perizia giurata di stima e con il certificato di agibilità rilasciato dal Comune solamente nel 2012, circostanza che confermava che l'immobile fosse ancora in costruzione al momento della vendita. Eccepivano infine la non rettificabilità del valore degli immobili perché assoggettati ad **imposta di registro** sull'atto di compravendita, imposta non contestata dall'ufficio impositore e divenuta fiscalmente definitiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova respingeva però il ricorso dei contribuenti, considerando "validi e congrui" i **valori OMI** presi dall'Ufficio a base della valutazione degli immobili.

In secondo grado è stata invece accolta la tesi difensiva della parte contribuente atteso che il compendio immobiliare oggetto di compravendita era ancora *in fase arretrata di ristrutturazione* ed *i lavori sono stati completati nei successivi cinque anni*. A fronte di ciò, non potevano essere *applicati dall'Ufficio, i parametri di valore presi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare che*

considera il valore degli immobili finiti e agibili.

La CTR osserva altresì che l'Ufficio non aveva **opposto argomento alcuno** a quanto riportato nella perizia giurata; inoltre il valore dichiarato in atto era stato ritenuto **congruo** ai fini dell'imposta di registro, confermando ciò la *illegittimità del maggior valore accertato dall'Agenzia delle Entrate*.

In tali casi anche la pretesa riferita ai maggiori **redditi di partecipazione** dei soci risulta priva di fondamento, non avendo assolto l'ente impositore ad un doppio **onere probatorio**: il primo riferito al maggior corrispettivo incassato dalla società ed il secondo inerente la traccia del flusso di denaro che si assumeva incassato in nero dai soci.

Sul punto è utile ricordare che la **Corte di Cassazione** (sentenza n. 14046 del 17.6.2009) ha affermato che l'attribuzione al socio del maggior reddito accertato non può discendere da affermazioni apodittiche quali la "logica", il "buon senso" e "*l'id quod plerumque accidit*" che costituiscono solo una motivazione apparente. Occorre, invece, che l'Ufficio indichi esplicitamente gli **elementi concreti** sulla cui base è stato fondato l'accertamento affinché vi siano indizi, gravi, precisi e concordanti per poter elevare la presunzione semplice al rango di **prova**. In altre parole è necessario che l'Ufficio dimostri che le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci. Tale conclusione non è, infatti, automatica ben potendo le somme medesime, qualora realmente esistenti, essere state reinvestite nella società. Inoltre, non è detto che le somme, laddove veramente **confluire ai soci**, siano state incassate dagli stessi in proporzione alla loro partecipazione agli utili: non tutti i soci, o alcuno di essi, hanno potere di gestire e, dunque, non è ragionevole pensare che tutti abbiano ottenuto le somme medesime. In pratica, la **presunzione di distribuzione di utili ai soci**, se la società ha realmente evaso, costituisce una presunzione semplice, non idonea a motivare un accertamento dell'Ufficio, il quale deve fornire la prova che le somme sono effettivamente confluite ai soci. Altrimenti il principio diventa "*tropo generico e scarsamente garantista per poter essere esteso a qualunque caso, in quanto ogni realtà può avere una specificità tale da rendere applicabile o meno la presunzione legale di distribuzione di utili occulti ai soci*" (CTR Puglia n. 116/01/06).

REDDITO IMPRESA E IRAP

La qualità delle spese conta per stabilire la soggettività Irap

di Federica Furlani

La Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sull'assoggettabilità Irap dei piccoli professionisti con l'ordinanza n. 7153 del 26 marzo 2014.

L'aspetto interessante di questa nuova pronuncia è rappresentata dal fatto che la Suprema Corte ha evidenziato come sia a tal fine rilevante la **qualità delle spese** sostenute dal professionista, e non soltanto la **quantità**, come di fatto implicitamente pretendeva l'azione dell'Amministrazione finanziaria, che ad un determinato ammontare di costi ha ricondotto nel caso di specie inesorabilmente la presenza di un'attività autonomamente organizzato.

Come noto, il presupposto per l'applicazione dell'Irap ai piccoli professionisti è infatti **l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata alla erogazione di servizi**. Stabilire però quando un'autonoma organizzazione sussista o meno, è tuttora, a distanza di anni, fonte di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione.

Partendo dall'origine, dopo alcune avvisaglie del 2004 (sentenza 21203 del 5.11.2004), la Cassazione ha manifestato il proprio pensiero con sentenza 3677 del 16 febbraio 2007, ove è stato affermato che l'attività autonomamente organizzata, il cui **accertamento spetta al giudice di merito** ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

- sia sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabilità ed interesse;
- **impieghi beni strumentali eccedenti le quantità** che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- **si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui**.

Per far sorgere l'obbligo del pagamento del tributo è quindi sufficiente l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovvero di un *quid pluris* che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un **apprezzabile apporto al professionista**.

Nel corso degli anni si sono susseguite numerose sentenze della Suprema Corte volte ad

accertare o meno l'esistenza dell'autonoma organizzazione, unitamente alle **posizioni dell'Amministrazione finanziaria** (per tutte si veda la circolare 48/E/2008).

Ieri la Cassazione è tornata sul tema, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il pagamento dell'Irap ad un avvocato che aveva sostenuto **spese di modeste dimensioni** per una **segretaria** e spese più rilevanti per **trasferte e compensi ai domiciliatari**.

Il rigetto si basa sulla considerazione che l'Agenzia, ricorrendo avverso la sentenza della CTR Abruzzo, non aveva contestato adeguatamente le valutazioni fatte dal giudice di secondo grado, ma si era limitata a sottolineare la **quantità delle spese sostenute dal professionista**.

Per quanto riguarda le spese per la segretaria, la Corte si è già più volte espressa affermando che ci sono ipotesi in cui la presenza di un dipendente (magari *part time* o **con funzioni meramente esecutive**) **non accresce la capacità contributiva del professionista**, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, ma rappresenta semplicemente una "comodità" per lui (e per i suoi clienti) e dunque non assume valore decisivo per l'esistenza di un'autonoma organizzazione e quindi per l'assoggettamento ad Irap.

La Corte, con l'ordinanza in commento, non ha pertanto ritenuto che una valutazione sull'ammontare delle altre spese (per **trasferte e compenso ai domiciliatari**), che, nel caso di specie erano di ammontare più consistente, fosse decisivo ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, ritenendo pertanto tale requisito non sussistente per il contribuente.

Sulla necessità di definire una volta per tutte l'annosa questione della soggettività passiva Irap, giova ricordare che, con la Legge di Stabilità 2013, era stato studiato un **fondo** per consentire di escludere dal 1° gennaio 2014 dall'applicazione dell'imposta professionisti e micro imprese, contribuendo ad **abbattere i contenziosi** (e quindi i significativi costi correlati per contribuenti ed Erario). Purtroppo, però, con la Legge di Stabilità 2014 questo fondo è stato abolito.

Siamo quindi **condannati a navigare a vista**, facendo affidamento sulle ripetute pronunce della Cassazione per cercare di delineare delle "**linea guida**" da seguire per capire quando **l'Irap è effettivamente dovuta** per i contribuenti di piccole dimensioni.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Lampo di luce per l'IRAP in concordato. Risposta dell'Agenzia del 15 gennaio scorso all'interpello 954-688 del 2013

di Claudio Ceradini

La Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate interviene favorevolmente dipanando almeno una delle incertezze della **disciplina IRAP** dei proventi da concordato. [Rispondendo all'interpello 954-688 del 2013, il 15/01/2014](#) l'Agenzia fornisce una interpretazione piuttosto attesa, che si pone in linea con le ultime indicazioni sino ad oggi fornite dalla giurisprudenza, anche di legittimità.

Si è rilevato in un precedente intervento ([ECnews del 27/9/2013](#)) come l'esenzione da IRAP dei componenti positivi tipicamente generati dal risanamento (bonus da concordato conseguente alla **falcidia** dei debiti e **plusvalenze** da cessione di beni) sia tutt'altro che scontata, anche se il buon senso porterebbe a ritenere che pur in assenza di una specifica disposizione, non potesse essere diverso l'orientamento dell'Amministrazione, che con innumerevoli interventi ha recentemente **rafforzato**, e non indebolito, la portata incentivante della normativa, a tutela per quanto possibile delle possibilità di successo dei piani di risanamento.

L'integrazione dell'**art.88, co. 4**, e dell'**art.101, co. 5** del Tuir, che ha decretato l'accesso per le procedure cosiddette **metaconcorsuali** (accordi di ristrutturazione e piani attestati) all'esenzione da IRES delle **sopravvenienze** da falcidia, e la coerente deduzione delle perdite su **crediti**, fatta eccezione per qualche discrasia sulla disciplina della competenza, non può che essere interpretata nel senso di **favorire** il risanamento, esentandolo massicciamente da un carico fiscale che probabilmente ne decreterebbe il **fallimento**, nella accezione sia economico aziendale che legale. Manca onestamente una altrettanto convincente riformulazione dell'**art. 86, co. 4** Tuir, concepito a suo tempo per il concordato liquidatorio, unico possibile, e che male si adatta oggi alle diverse e multiformi strutture di piani e proposte ai creditori che la legge consente.

In questo quadro, tutto sommato positivo, l'IRAP è una **nota stonata**, non prevedendosi alcuna parola nella legge a disciplina delle particolari fattispecie reddituali che conseguono al risanamento, analogamente al Tuir. La circostanza è fastidiosa e complessa, a partire dal principio di **derivazione** stabilito dall'**art.5, co. 1, D.Lgs 446/1997**, che se per se consentirebbe di concludere agevolmente per **l'esenzione**, utilizzando i criteri che tecnicamente qualificano la natura del provento da falcidia e ne stabiliscono la collocazione in conto economico. L'**OIC**

5, (5.2.1 lettera B-e), è perentorio nell'assegnare il carattere di straordinarietà sia alle plusvalenze da cessione dei beni in liquidazione, anche concorsuale, sia alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti (da falcidia), con collocazione in E20. Si allinea l'**OIC 6** (6.2) che colloca in E.20 i componenti positivi di reddito che conseguono all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione o del piano concordatario. Il punto è la **limitazione al principio di derivazione** per i proventi che trovino connessione con i costi deducibili da IRAP, e di fatto dedotti, disciplinata dall'art. 5, co. 4.

La questione è duplice, e riguarda sia le **plusvalenze** per cessione di beni, sia anche le **sopravvenienze** attive da falcidia.

Quanto a queste ultime l'orientamento giurisprudenziale non era favorevole. Seppure su presupposti diversi la Corte di Cassazione è intervenuta in senso negativo, limitando l'esenzione alla falcidia dei **crediti finanziari** (Sent. 17603/2010). Successivamente (Senz. 11217/2011), la Suprema Corte ha disciplinato il trattamento delle **riduzioni dei crediti**, ammettendone la deduzione da IRAP solo ove conseguenti alla rimodulazione del valore originario della transazione, e non alla semplice perdita per insolvenza del debitore.

Proprio su questo presupposto il contribuente che ha inoltrato interpello giustifica l'esenzione. Il bonus concordatario (**falcidia**) è assimilabile alla perdita su crediti (**valutativa**), e non alla convenzionale rimodulazione della transazione originaria. Si **adegua** sostanzialmente l'Agenzia nella risposta, in cui conferma come la **limitazione** al principio di **derivazione** opera solo nei casi in cui la transazione **originaria** sia **modificata**, e non dove i componenti di reddito derivino dallo **stralcio** di un credito di controparte, conseguenti ad una **valutazione** di carattere puramente finanziario.

Se questo aspetto pare quindi chiarito, rimane molto incerto il regime cui assoggettare le **plusvalenze** ottenute dalla cessione dei beni, in esecuzione del piano concordatario o di altro strumento di risanamento. Senza soffermarsi sul tormentato sviluppo interpretativo, a far data dal 1998, (C.M. 141 del 4/6/1998, R.M. 29/E del 01/03/2004 C.M. 27/E del 26/05/2009), ad oggi l'unica fattispecie esclusa pare essere quella conseguente alla **cessione di azienda**, sempre **straordinaria**. Sul punto, ad oggi, l'Amministrazione non si è espressa.

BUSINESS ENGLISH

VAT, Income Tax, Property Tax, Sales Tax: come tradurre in inglese le tasse più diffuse?

di Stefano Maffei

Questa settimana passeremo in rassegna le definizioni di **tasse** (*taxes or levies*) che il commercialista può ragionevolmente aspettarsi di trovare **in ogni Paese**. Sono definizioni indispensabili per chiunque voglia definirsi **esperto in taxation** o, nel caso di contenzioso tributario, **tax litigation**.

Una regola piuttosto diffusa è che *people pay tax according to their income and business pay tax according to their profit*.

Iniziamo quindi dall'**imposta sui redditi** che deve tradursi senza esitazioni con **income tax**. A seconda che una persona fisica sia dipendente (*employee*) o libero professionista (*self-employed*), l'imposta sui redditi è versata attraverso un sostituto d'imposta (*withholding of tax at source*) ovvero tramite un **pagamento diretto** da parte del contribuente. Rispetto alle imposte sui redditi delle persone fisiche è utile il concetto di *income bracket* (scaglione). Così, per identificare soggetti a basso reddito scriveremo *people in the lower income bracket*.

L'**imposta sul valore aggiunto** esiste in oltre sessanta Paesi del mondo e si traduce con **value added tax (V.A.T.)**. L'aliquota (*rate*) dell'imposta varia ovviamente a seconda dei prodotti, e degli Stati. In Italia, per esempio, *the standard rate of VAT is 22%*. Negli ultimi tempi, capita talvolta di leggere che, per via della crisi finanziaria degli Stati sovrani, *the standard rate of VAT has risen from 17.5% to 20%*. Per specificare se l'IVA sia o meno inclusa in un determinato prezzo scriveremo *Prices include VAT* oppure *Prices are inclusive of VAT*.

Un'eccezione significativa all'uso dell'IVA sono gli Stati Uniti d'America, Paese che privilegia l'utilizzo di una semplice tassa sulle vendite, denominata **sales tax**.

In molti ordinamenti è prevista una imposizione sulle proprietà immobiliari: il termine più adatto in questi casi è **property tax**. Così, per esempio, capiterà talvolta che *multiple jurisdictions may tax the same property*.

Per l'**imposta di bollo** la migliore definizione è **stamp tax** (o *stamp duty*), mentre per la **tassa di successione** suggerisco **inheritance tax**. Per le tasse universitarie, infine, utilizzate *University fees*.

Per spunti e terminologia sull'**inglese fiscale e commerciale** visitate il sito di EFLIT:
www.eflit.it